

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
90/C 20/01	ECU.....	1
90/C 20/02	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)	2
90/C 20/03	Comunicazione agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi che gli Stati membri sono invitati a istituire nel quadro di una iniziativa comunitaria concernente la riconversione economica delle zone carboniere	3
90/C 20/04	Aiuti di Stato — NN 63/89 (Belgio)	6
90/C 20/05	Avviso di riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di nastri per videocassette originari di Hong Kong	7
90/C 20/06	Belgio — Bruxelles: preparazione di uno schedario delle società o degli esperti atti a fornire determinati servizi nel settore dell'ambiente	8
90/C 20/07	Apparecchio scientifico — Autorizzazione di franchigia dei dazi all'importazione ...	8
<i>II Atti preparatori</i>		
Commissione		
90/C 20/08	Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un'assistenza finanziaria a medio termine a favore dell'Ungheria	9

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

26 gennaio 1990

(90/C 20/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	42,6095	Peseta spagnola	131,930
Franco belga e lussemburghese finanziario	42,6095	Scudo portoghese	179,353
Marco tedesco	2,03758	Dollaro USA	1,20638
Fiorino olandese	2,29515	Franco svizzero	1,79932
Sterlina inglese	0,725514	Corona svedese	7,42530
Corona danese	7,88373	Corona norvegese	7,86865
Franco francese	6,92163	Dollaro canadese	1,44163
Lira italiana	1515,58	Scellino austriaco	14,3499
Sterlina irlandese	0,769378	Marco finlandese	4,79538
Dracma greca	190,428	Yen giapponese	172,996
		Dollaro australiano	1,58526
		Dollaro neozelandese	2,02754

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).
Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(cereali)**

(90/C 20/02)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 1623/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 24)	25. 1. 1990	79,45 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1624/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, che indice una gara per la restituzione e/o il prelievo all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 27)	25. 1. 1990	67,95 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1625/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, che indice una gara per la restituzione e/o il prelievo all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 30)	25. 1. 1990	57,95 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1626/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, che indice una gara per la restituzione e/o il prelievo all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 33)	25. 1. 1990	offerta rifiutata
Regolamento (CEE) n. 2709/89 della Commissione, del 7 settembre 1989, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso i paesi delle zone I, II, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 262 dell'8. 9. 1989, pag. 15)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 3126/89 della Commissione, del 18 ottobre 1989, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 301 del 19. 10. 1989, pag. 14)	25. 1. 1990	198,00 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 3451/89 della Commissione, del 16 novembre 1989, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di granturco verso i paesi delle zone I, II, eccetto l'Unione Sovietica, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 333 del 17. 11. 1989, pag. 29)	25. 1. 1990	82,50 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 3949/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, relativo ad una misura particolare d'intervento per il frumento tenero in Spagna (GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 38)	25. 1. 1990	offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 3950/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, relativo ad una misura particolare d'intervento per il frumento tenero in Germania (GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 41)	25. 1. 1990	offerte rifiutate

Comunicazione agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi che gli Stati membri sono invitati a istituire nel quadro di una iniziativa comunitaria concernente la riconversione economica delle zone carboniere

(90/C 20/03)

1. Nella sua riunione del 17 dicembre 1989, la Commissione delle Comunità europee ha deciso di istituire un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione economica delle zone carboniere (in appresso denominata «RECHAR») ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio ⁽¹⁾ e dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio ⁽²⁾.

2. Nel quadro del programma RECHAR, l'aiuto comunitario sotto forma di prestiti e sovvenzioni è concesso per le misure e per le zone che rispettano gli orientamenti stabiliti nella presente comunicazione e che figurano nei programmi operativi presentati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione delle Comunità europee.

I. Obiettivi di sviluppo

3. La Commissione ha preso questa decisione in considerazione del fatto che molte zone carboniere sono da annoverare fra le zone comunitarie che sono state o potrebbero essere gravemente colpite dai problemi della ristrutturazione industriale e che dette zone incontrano particolari difficoltà ad adeguarsi rapidamente alle trasformazioni economiche in corso. L'iniziativa comunitaria dovrebbe pertanto contribuire a risolvere i problemi comuni a determinate categorie di regioni [articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4254/88].

4. L'iniziativa comunitaria è intesa ad accelerare la riconversione economica concentrandosi sulle zone carboniere più gravemente colpite con uno sforzo che viene ad aggiungersi a quello previsto dai quadri di sostegno comunitari elaborati conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88. Verrà data la priorità al miglioramento dell'ambiente, alla promozione di nuove attività economiche e allo sviluppo delle risorse umane. Le autorità regionali e locali e i partner sociali dovrebbero essere coinvolti nella preparazione e nell'attuazione dei programmi operativi nel modo proprio a ciascuno Stato membro.

II. Definizione delle zone ammissibili ai fini del programma RECHAR

5. Le zone ammissibili per il programma RECHAR saranno delineate in termini di piccole unità spaziali al di sotto del livello amministrativo 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche o di gruppi geograficamente contigui di dette unità:

5.1. che comprendono attività di estrazione del carbone definite come estrazione da miniere in sotterraneo o a cielo aperto di antracite o di lignite nera (attività di estrazione del carbone come definite nel quadro del trattato CECA);

5.2. che il 1° gennaio 1984 o più recentemente avevano almeno 1 000 persone occupate nell'industria carboniera (tutti i lavoratori dipendenti da imprese impegnate in attività di estrazione del carbone che rientrano nel quadro del trattato CECA, denominate in appresso posti di lavoro nell'estrazione del carbone);

5.3. e che soddisfano ad una delle seguenti condizioni:

— dal 1° gennaio 1984 hanno perduto almeno 1 000 posti di lavoro nell'estrazione del carbone;

— il numero complessivo dei posti di lavoro nell'estrazione del carbone perduti dopo tale data e di quelli che andranno persi in futuro e la cui perdita è stata pubblicamente annunciata è pari o superiore a 1 000;

— il numero complessivo dei posti di lavoro nell'estrazione di carbone perduti dal 1° gennaio 1984 e il numero dei posti di lavoro minacciati è pari o superiore a 1 000. Per quanto riguarda il numero dei posti di lavoro minacciati, verranno presi in considerazione solo i posti di lavoro che la Commissione e gli Stati membri congiuntamente ammettono essere minacciati, in particolare in considerazione dell'elevato costo di produzione del carbone rispetto alla media comunitaria o delle condizioni geologiche a cui deve far fronte l'industria carboniera nelle zone interessate. Queste condizioni debbono essere dimostrate dallo Stato membro interessato fornendo la necessaria informazione di supporto.

6. L'aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FES), della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e della Banca europea per gli investimenti (BEI) può essere concesso nelle zone:

a) che soddisfano i criteri descritti nel precedente paragrafo 5;

b) che figurano nell'elenco delle zone ammissibili che dovrà essere stabilito e pubblicato dalla Commissione conformemente al paragrafo 13 della presente comunicazione; e

c) che rientrano fra le regioni dell'obiettivo 1, dell'obiettivo 2 o dell'obiettivo 5 b), definite conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2052/88 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

7. Le zone che soddisfano ai criteri di cui al paragrafo 5, ma che non rientrano fra le regioni dell'obiettivo 1, 2 o 5 b), saranno prese in considerazione ai fini di un'inclusione nell'elenco delle zone ammissibili che dovrà essere stabilito e pubblicato dalla Commissione conformemente al paragrafo 13 della presente comunicazione qualora le attività di estrazione del carbone siano o siano state d'importanza vitale per lo sviluppo economico di queste zone e la perdita o il pericolo di una perdita di posti di lavoro nel settore abbia portato o porterà ad un serio aggravamento della disoccupazione nelle zone stesse. Qualora siano state incluse nell'elenco delle zone ammissibili stabilito dalla Commissione queste zone potranno beneficiare di un aiuto sulla stessa base che al paragrafo 6.

III. Misure ammissibili

8. L'aiuto comunitario, a seconda dei casi sotto forma di prestiti o di sovvenzioni, può essere concesso nel quadro del programma RECHAR a favore delle seguenti misure:

- a) miglioramento ambientale di zone gravemente danneggiate dall'attività di estrazione del carbone, compresa la bonifica di discariche di carbone, la ripulitura e la riconversione di fabbricati per l'estrazione del carbone ormai fuori uso e delle loro adiacenze, l'ammodernamento di tali edifici per le piccole e medie imprese, la valorizzazione del paesaggio, i lavori necessari per sormontare il problema della subsidenza, i lavori secondari per migliorare l'aspetto della zona edificata circostante e le strade per dare accesso ai luoghi d'insediamento delle nuove attività;
- b) rinnovo e ammodernamento delle infrastrutture sociali ed economiche (servizi collettivi, strade, approvvigionamento idrico ed elettrico) nei villaggi minerari, purché si dimostri che tali operazioni facciano parte integrante e necessaria di una strategia per la rinascita economica delle zone interessate;
- c) costruzione di nuovi stabilimenti e locali industriali di concezione avanzata;
- d) promozione di attività economiche alternative e in particolare creazione o sviluppo di piccole e medie imprese, in particolare:
 - concedendo aiuti per gli investimenti produttivi;
 - migliorando l'accesso ai capitali di rischio;
 - creando o sviluppando servizi comuni;
 - contribuendo all'esecuzione di ricerche e studi di mercato e alla creazione e al funzionamento di reti commerciali;
- e) aiuto alla promozione delle attività turistiche, con particolare riguardo a quelle basate sul patrimonio industriale;
- f) aiuto alla creazione o allo sviluppo di enti per la riconversione economica e di équipes per lo sviluppo regionale;
- g) aiuto alla formazione professionale e misure occupazionali per tutti e in particolare per i disoccupati, per quanti sono minacciati dalla disoccupazione e per i lavoratori occupati nelle piccole e medie imprese, e segnatamente per quelli coinvolti in un'operazione che è di fondamentale importanza per l'attuazione degli obiettivi di sviluppo e di riconversione dell'iniziativa RECHAR; realizzazione di nuove strutture per la formazione professionale di ogni tipo nelle zone carboniere;
- h) abbuoni di interessi su prestiti CECA per investimenti nelle piccole e medie imprese (definizione CECA) e per il recupero di siti da adibire ad uso industriale;
- i) aiuti per la redistribuzione della manodopera concessi nel quadro dell'articolo 56 del trattato CECA, in particolare aiuto per una formazione professionale intesa a dare ai minatori o agli ex minatori disoccupati capacità professionali adeguate alle esigenze del mercato e a contribuire alla loro integrazione all'interno di un'economia in trasformazione;
- j) ogni altra misura che contribuisca alla riconversione economica della zona interessata e per la quale possano essere approvati prestiti della BEI, compresi i prestiti concessi nel quadro del Nuovo strumento comunitario (NSC).

IV. Il contributo comunitario al finanziamento del programma RECHAR

9. I programmi RECHAR saranno oggetto di un finanziamento congiunto degli Stati membri e della Comunità. Nelle zone carboniere che possono beneficiare degli aiuti del programma RECHAR il contributo complessivo del FESR e del FES nel periodo 1990-1993 è valutato a 300 milioni di ecu. Si calcola inoltre che nel 1990 la CECA conceda fino a 120 milioni di ecu in abbuoni di interesse su prestiti e circa 40 milioni di ecu come aiuti supplementari per la redistribuzione della manodopera nel quadro dell'articolo 56 del trattato CECA, con ulteriori contributi negli anni successivi fino al 1993, che dovranno essere stabiliti alla luce della disponibilità delle risorse. Potranno inoltre essere concessi prestiti sulle risorse della BEI.

10. Mentre per la scelta delle zone da far beneficiare degli aiuti nel quadro del programma RECHAR si terrà conto delle perdite di posti di lavoro dal 1984, la decisione della Commissione sull'importo del contributo del bilancio comunitario ai singoli programmi operativi si baserà naturalmente sulla qualità del programma, sulle condizioni socioeconomiche e sui bisogni di sviluppo della zona al momento della decisione, nonché sulle perdite di posti di lavoro previste per il futuro. I tassi dell'aiuto saranno stabiliti conformemente alle disposizioni dei regolamenti che disciplinano i fondi strutturali e terranno conto della capacità di finanziamento delle autorità nazionali e regionali interessate. Nel valutare la qualità dei programmi la Commissione terrà conto in particolare dei seguenti elementi:

- presenza di una strategia regionale coerente con una chiara enunciazione degli obiettivi di sviluppo e di riconversione nei quali siano stati opportunamente integrati gli obiettivi dei programmi operativi per le zone carboniere;
- impatto prevedibile sullo sviluppo delle misure proposte e in particolare contributo delle stesse all'attuazione degli obiettivi del programma operativo;
- dimostrazione del carattere aggiuntivo delle risorse richieste alla Comunità e di quelle concesse dalle autorità nazionali e regionali a sostegno del programma operativo;
- prevedibile efficacia dei meccanismi di attuazione, di controllo e di valutazione;
- misura in cui viene attuata una combinazione ottimale di prestiti e sovvenzioni.

11. Per quanto riguarda i contributi del bilancio, la Commissione deciderà dopo aver esaminato le proposte per i programmi operativi, sulla base di un massimo di quattro rate annue per il periodo 1° gennaio 1990-31 dicembre 1993.

V. Attuazione

12. Gli Stati membri che desiderano beneficiare del programma RECHAR dovranno presentare alla Commissione le loro proposte relative ad una definizione dettagliata delle zone carboniere, conformemente ai criteri e alle soglie fissate nella sezione II della presente comunicazione entro un mese dalla data di pubblicazione della stessa nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Le proposte pervenute dopo tale data non saranno prese in considerazione dalla Commissione.

13. La Commissione, dopo essersi consultata con gli Stati membri interessati, stabilisce e pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un elenco delle zone carboniere ammissibili ai fini del programma RECHAR entro due mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle proposte degli Stati membri. La Commissione può successivamente estendere l'elenco in questione.

14. Gli Stati membri che desiderano beneficiare del programma RECHAR e che hanno zone carboniere ammissibili nell'elenco pubblicato dalla Commissione sono invitati a presentare proposte dettagliate di programmi operativi o modifiche a programmi operativi esistenti o proposti in applicazione dei quadri comunitari di sostegno entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le proposte di programmi operativi pervenute dopo tale data relative a zone carboniere incluse nell'elenco di cui sopra non saranno prese in considerazione dalla Commissione.

15. Tutta la corrispondenza relativa alla presente comunicazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

Sig. E. Landaburu
Direttore generale
Direzione generale politica regionale
Commissione delle Comunità europee
rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.

AIUTI DI STATO

NN 63/89

(Belgio)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

(90/C 20/04)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE indirizzata agli altri Stati membri e agli altri interessati in merito agli aiuti che il Belgio ha deciso di accordare all'armatore Exmar per la costruzione di una nave cisterna nel cantiere navale Boelwerf.

Oggetto: Aiuto di Stato n. NN 63/89

— Credito accordato nel quadro della legge belga del 28 agosto 1948 concernente il credito marittimo a favore della costruzione di una nave cisterna per il trasporto di GPL di 34 000 m³.

La Commissione ha appreso da fonti attendibili che il governo belga avrebbe accordato un credito interno all'armatore Exmar per la costruzione della nave cisterna citata in oggetto presso il cantiere navale Boelwerf.

Con lettera del 5 giugno 1989, la Commissione ha invitato il governo belga a notificare la misura di cui sopra, in conformità dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE.

Sulla base delle informazioni di cui la Commissione dispone, il contratto concernente la costruzione della nave cisterna per GPL di 34 000 m³ è accompagnato da un credito erogato dal Fondo marittimo nel quadro della legge del 28 agosto 1948, per un importo pari all'85 % del prezzo contrattuale, di una durata di 18 anni, con pagamento differito a tre anni e ad un tasso di interesse del 2 %. Nella fattispecie, l'equivalente sovvenzione ammonterebbe a più del 34 % del prezzo contrattuale al netto della quota corrispondente alle condizioni del credito all'esportazione conforme all'accordo OCSE. La risposta fornita dal governo belga, su richiesta della Commissione, precisa che la durata del prestito è di 15 anni, con decorrenza 36 mesi dopo l'entrata in servizio della nave, il che conferma che la durata effettiva del prestito è di 18 anni. D'altra parte, in un incontro bilaterale i rappresentanti del governo belga hanno altresì confermato che il tasso d'interesse previsto per tale credito è del 2 %.

Ne consegue che le condizioni di credito concesse sono più favorevoli di quelle note alla Commissione che, nei casi più favorevoli, coprono l'85 % del prezzo contrattuale per una durata di 15 anni, con due anni di grazia, e con un tasso d'interesse che va dal 4 % al 5 % per il 70 % del prezzo contrattuale, mentre per il restante 15 % viene applicato il tasso di mercato con un bonifico d'interesse del 3 % e garanzia dello Stato.

Risulta pertanto che il governo belga non si è conformato alle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3, prima frase del trattato CEE. Inoltre, tenendo conto del tasso d'interesse commerciale attualmente in vigore in Belgio, pari all'8,25 %, le condizioni del credito di cui la Commissione ha avuto conoscenza per il finanziamento della nave in oggetto superano ampiamente il massimale del 26 % fissato dalla Commissione per l'anno 1989; di conseguenza, gli aiuti accordati non rispettano le condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 87/167/CEE concernente gli aiuti alla costruzione navale.

Per quanto riguarda infine le due osservazioni indicate nella risposta del governo belga, va precisato che l'equi-

valente sovvenzione è stata calcolata dalla Commissione nel gennaio 1989 e stimata al 19,5 % tenendo conto delle condizioni più favorevoli possibili, quali quelle sopra descritte nel quarto paragrafo, vale a dire con riferimento ad un tasso d'interesse commerciale dell'8,25 %. Inoltre, se lo scopo perseguito dal credito marittimo belga non riguarda unicamente la costruzione di navi, la situazione è la stessa in altri Stati membri e l'articolo 3 della sesta direttiva precisa chiaramente che siffatte forme di aiuto sono soggette alle norme dell'articolo 4. Alla luce delle suesposte osservazioni, la Commissione informa il governo belga che, dopo aver esaminato l'aiuto citato in oggetto, essa ha avviato al proposito la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE.

Nel quadro di tale procedura, la Commissione invita il governo belga a presentarle le sue osservazioni nel termine di un mese a decorrere dalla presente lettera.

La Commissione informa inoltre il governo belga che analogo invito a presentare osservazioni sarà rivolto agli altri Stati membri, nonché agli altri interessati, mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La Commissione fa presente al governo belga che, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, alle misure progettate non può essere data esecuzione prima che la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 abbia condotto ad una decisione finale.

La Commissione richiama infine all'attenzione del governo belga la lettera da essa inviata a tutti gli Stati membri il 3 novembre 1983, relativamente agli obblighi ad essi incombenti in forza dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, nonché la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318, pagina 3, del 24 novembre 1983, nella quale si precisa che per ogni aiuto illegalmente concesso, ossia senza attendere la decisione finale nel quadro della procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, la Commissione potrà esigere il rimborso.

La Commissione invita gli altri Stati membri e gli altri interessati a presentarle le loro osservazioni in merito alle misure in questione nel termine di un mese, a decorrere dalla data della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

Tali comunicazioni saranno comunicate al governo belga.

Avviso di riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di nastri per videocassette originari di Hong Kong

(90/C 20/05)

Procedura antecedente

Con regolamento (CEE) n. 1768/89, del 19 giugno 1989 ⁽¹⁾, il Consiglio ha istituito in particolare un dazio antidumping definitivo di 21,9 % per i nastri in videocassette VHS di cui al codice NC ex 8523 13 00 originari di Hong Kong, ad eccezione delle importazioni di diverse ditte menzionate specificatamente che erano soggette a una minore aliquota del dazio.

Al paragrafo 43 di questo regolamento, riguardante ditte che hanno cominciato o cominceranno ad esportare i prodotti in oggetto verso la Comunità dopo il periodo di inchiesta (nuovi venuti), il Consiglio ha osservato che la Commissione era pronta ad iniziare senza indugio una procedura di riesame, se gli esportatori in questione avessero potuto dimostrare con sufficienti elementi di prova di non aver effettuato esportazioni dei prodotti in oggetto verso la Comunità durante il periodo dell'inchiesta, di aver iniziato ad esportare soltanto dopo detto periodo e di non avere alcun interesse in comune con le società sottoposte all'inchiesta.

Circostanze che giustificano il riesame

La Commissione ha ricevuto nel novembre 1989 una lettera da una ditta di Hong Kong, Master Technologies, che dichiara la sua intenzione di esportare videocassette verso la Comunità nel prossimo futuro, le quali esportazioni saranno soggette al sopramenzionato dazio.

Secondo il sopramenzionato regolamento questa ditta ha fornito su richiesta informazioni per cui essa non ha esportato i prodotti in oggetto verso la Comunità durante il periodo di inchiesta (dall'1 gennaio 1987 al 30 novembre 1987), essa non ha alcun interesse in comune con le società sottoposte all'inchiesta, e sta per esportare i prodotti in oggetto verso la Comunità; gli elementi di prova forniti sono stati considerati sufficienti per giustificare l'inizio di un riesame.

Prodotto

I prodotti in oggetto sono i nastri per cassette di cui al codice NC ex 8523 13 00.

Procedura

Avendo deciso, previa consultazione, che esistono sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura di un riesame per questa società, la Commissione ha iniziato un'inchiesta in conformità all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88 ⁽²⁾.

Le parti interessate possono rendere note le proprie osservazioni per iscritto, in particolare la parte notoriamente interessata rispondendo al questionario indirizzato ad essa e allegando prove a sostegno. La Commissione sentirà inoltre le parti che ne avranno fatto domanda al momento di comunicare le loro osservazioni, purché possano dimostrare che l'esito della procedura potrebbe riguardarle.

In conformità all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il dazio antidumping rimarrà in vigore.

Questo avviso è pubblicato in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) di questo regolamento.

Termine

Le informazioni relative al caso in esame, eventuali argomentazioni relative alla denuncia di dumping e di pregiudizio e le domande di audizione devono essere inviate per iscritto alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale «Relazioni esterne» (Divisione I/C/2), Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles ⁽³⁾, entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, oppure, per l'esportatore notoriamente interessato, al più tardi a decorrere dalla data di ricezione della lettera allegata al questionario suddetto, se questa ultima data è posteriore alla precedente. Tale lettera si ritiene ricevuta sette giorni dopo l'invio.

Se le informazioni e le argomentazioni richieste non sono ricevute in forma adeguata entro il termine sopra indicato, i servizi della Comunità possono elaborare conclusioni preliminari o definitive in base ai dati disponibili in conformità all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

⁽¹⁾ GU n. C 174 del 22. 6. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ Telex COMEU B 21877; telefax (32-2) 235 65 05.

B-Bruxelles: preparazione di uno schedario delle società o degli esperti atti a fornire determinati servizi nel settore dell'ambiente

(90/C 20/06)

Procedura ad accorrenza aperta

1. Commissione delle Comunità europee
Direzione generale «Ambiente»
Servizio finanze e contratti XI.4
Alla cortese attenzione del Sig. J. J. Groenendaal
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Tel.: 02/236 19 54
Telex: 21877 (COMEU B)
Telefax: 02/235 01 44.

nel campo della politica ambientale, in particolare nei settori della sicurezza nucleare, dell'impatto dell'industria sull'ambiente, della gestione dei rifiuti, della protezione delle acque e dell'atmosfera, della conservazione del patrimonio ecologico ed infine della protezione civile.

L'assistenza necessaria ai servizi della Commissione investe le seguenti operazioni:

2. a) Bando di gara ad accorrenza aperta
- b) Contratto quadro per la prestazione di determinati servizi nel settore dell'ambiente.
3. a) Bruxelles, Lussemburgo ed altri paesi della Comunità
- b) Caratteristiche generali delle prestazioni: assistenza alla DG XI nell'esecuzione di compiti definiti caso per caso:

- servizi di concetto,
- prestazione di assistenza tecnico-amministrativa,
- prestazione di servizi nel settore della raccolta di dati e del trattamento testi.

Per ulteriori informazioni concernenti la descrizione dei capitolati d'appalto, contattare le Signora N. Swanet (telefono: 236 08 48).

Data limite di ricezione delle offerte il 19. 2. 1990 alle 17. Le offerte saranno aperte il 21. 2. 1990.

«Apparecchio scientifico» — Autorizzazione di franchigia dei dazi all'importazione

(90/C 20/07)

[Base giuridica: Regolamento (CEE) n. 918/83 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 2290/83 ⁽²⁾]

Pratica: XXI/B/3 — 010/89

La Commissione ha stabilito che l'importazione dell'apparecchio denominato «Becton Dickinson — Cell Analyser and Sorter, Model Facstar Plus», che costituisce oggetto della domanda della Repubblica federale di Germania del 21 agosto 1989, può avvenire in franchigia dei dazi all'importazione.

Tale apparecchio, ordinato il 30 aprile 1987, è destinato ad essere utilizzato per la selezione e la caratterizzazione delle cellule in diversi progetti di ricerca nel campo dell'immunologia, per esempio dell'immunologia dei trapianti.

Motivazione:

È considerato rispondere alle esigenze per l'ammissione in franchigia in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2290/83.

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 220 dell'11. 8. 1983, pag. 20.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un'assistenza finanziaria a medio termine a favore dell'Ungheria*COM(89) 627 def.**(Presentata dalla Commissione il 6 dicembre 1989)**(90/C 20/08)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il piano d'azione adottato dalla Commissione il 25 settembre 1989,

viste le conclusioni del Consiglio «affari generali» del 3 ottobre 1989, reiterate negli accordi della riunione speciale del Consiglio europeo del 18 novembre 1989,

considerando che il popolo dell'Ungheria ha strette relazioni storiche con il popolo della Comunità e che l'Ungheria ha intrapreso riforme politiche ed economiche fondamentali ed ha deciso di adottare un modello di economia di mercato;

considerando che dette riforme rafforzeranno la fiducia reciproca e avvicineranno l'Ungheria alla Comunità;

considerando che la concessione di un prestito a medio termine rappresenta un provvedimento adeguato per agevolare il riassetto dell'economia ungherese inteso a raccogliere tutti i vantaggi di un'economia basata su principi di mercato; che le condizioni e i termini del prestito devono porre l'accento sul necessario riassetto strutturale ed essere nel contempo coerenti con i termini e le condizioni stabilite dal Fondo monetario internazionale (FMI); che un accordo con l'FMI su di un programma di stabilizzazione è necessario e dovrebbe essere concluso rapidamente; che occorre accertarsi che l'Ungheria abbia negoziato con i creditori privati condizioni soddisfacenti che garantiscano la continuità dei loro interventi;

considerando che le riforme economiche contribuiranno a stabilire relazioni economiche e commerciali reciprocamente vantaggiose tra l'Ungheria e la Comunità; che tali relazioni promuoveranno uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità;

considerando che l'esame svolto dalla Commissione in collaborazione con il comitato monetario ha posto in luce un accentuato peggioramento della situazione economica dell'Ungheria;

considerando che il governo ungherese ha chiesto alla Comunità l'erogazione di un prestito a medio termine;

considerando che la Comunità deve adottare provvedimenti opportuni per garantirsi contro eventuali perdite dovuti al mancato adempimento, da parte dell'Ungheria, degli obblighi relativi al rimborso del prestito;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione all'uopo richiesti,

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a contrarre, a nome della Comunità, mutui nell'ambito di un apposito programma, per un importo massimo di 1 miliardo di ecu e una durata massima di cinque anni, ed a sottoscrivere tutti i documenti necessari in tale contesto, per i fini indicati nell'articolo 2.

Articolo 2

La Commissione è autorizzata a dare in prestito il prodotto di tali mutui all'Ungheria, allo scopo di permetterle di risolvere problemi di riassetto strutturale. La Commissione è autorizzata a negoziare con le autorità ungheresi un programma di riassetto strutturale e a seguirne l'applicazione nel tempo, allo scopo di agevolare l'evoluzione dell'economia ungherese verso un sistema orientato all'economia di mercato in un contesto macroeconomico stabile.

Articolo 3

Il prestito sarà messo a disposizione della Banca nazionale dell'Ungheria in più quote, autorizzate in base all'esame, da parte della Commissione, dell'evoluzione della situazione economica e dei risultati ottenuti nell'esecuzione del programma di riassetto.

Articolo 4

La Commissione verifica ad intervalli regolari che la politica economica dell'Ungheria sia conforme al programma di riassetto.

Articolo 5

1. Le operazioni di contrazione di mutui e concessione di prestiti di cui agli articoli 1 e 2 vengono eseguite con la stessa data di valuta e non devono implicare per la Comunità né modifiche di scadenze, né rischi attinenti al cambio o al tasso d'interesse, né altri rischi commerciali.

La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora l'Ungheria lo desideri, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per permettere all'Ungheria di avvalersi di tale facoltà.

2. Su richiesta dell'Ungheria e qualora le circostanze permettano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento o ad una ristrutturazione delle condizioni finanziarie della totalità o di parte dei prestiti inizialmente assunti.

3. Tutte le spese pertinenti sostenute dalla Comunità nel concludere ed eseguire l'operazione prevista dalla presente decisione sono a carico dell'Ungheria.

Articolo 6

La Commissione presenta almeno una volta all'anno una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della presente decisione.

Articolo 7

La Comunità prende opportune disposizioni per un'adeguata copertura di bilancio che garantisca i pagamenti connessi con le operazioni attinenti ai mutui di cui all'articolo 1.

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

**LES COÛTS DE PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES DANS
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE**

Ce texte se propose d'analyser les résultats issus du modèle pour la période 1979—1984. La première partie présente le modèle, les choix méthodologiques effectués et essaie de préciser la signification des coefficients de production donnés par le modèle.

La deuxième partie commente les résultats en se centrant sur quelques produits, les productions de grande culture, les produits herbivores et les productions porcines. Il s'agit, dans chaque cas, non seulement de valider les coefficients du modèle mais aussi de comprendre comment se forment, à l'intérieur de chaque pays, compte tenu des systèmes de production pratiqués, les coûts et comment ils interviennent, à côté d'autres éléments, sur la formation du revenu des exploitations. En annexe sont récapitulés enfin les résultats complets de l'étude.

293 pages

Langues de publication: FR

Numéro de catalogue: CB-50-87-695-FR-C

ISBN: 92-825-7853-4

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

23,50 écus — 1 000 FB — 165 FF



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DICIASSETTESIMA RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA

La relazione sulla politica di concorrenza è pubblicata ogni anno dalla Commissione delle Comunità europee in risposta alla richiesta formulata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 7 giugno 1971. Questa relazione, allegata alla relazione generale sull'attività delle Comunità, ha lo scopo di permettere una visione generale della politica di concorrenza seguita nell'anno precedente. La prima parte concerne la politica di concorrenza in generale. La seconda verte sull'applicazione della suddetta politica nei riguardi delle società. La terza parte della relazione tratta gli aiuti degli Stati, il riordinamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale nonché le imprese pubbliche. La quarta parte riguarda infine l'evoluzione della concentrazione e della concorrenza nella Comunità.

329 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: CB-50-87-340-IT-C ISBN: 92-825-8088-1

Prezzo al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 15



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

